

## ArchivioCUC

---

**Da:** Per conto di: italia2000soccoop@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Inviato:** sabato 18 febbraio 2017 11:36  
**A:** cucareanolana@pec.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Re: Procedura aperta per Istituto Merliano-Tansillo in Nola - CIG 6539906528 - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (5,89 MB)

### Messaggio di posta certificata

---

~~Il giorno 18/02/2017 alle ore 11:36:21 (+0100) il messaggio "Re: Procedura aperta per ANA Anagnino-Tarquinia REGISTRO CIG 6539906528 COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE" è stato inviato da "italia2000soccoop@pec.it" indirizzato a: cucareanolana@pec.it~~  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec282.20170218113621.01567.09.1.67@pec.aruba.it

Il sottoscritto CAPUOZZO ALESSANDRO, nato a Napoli, il 09/04/1984 e residente a Quarto (Na), alla via Vaccaro n. 5/A, (C.F. CPZLSN84D09F839W), in proprio e nella qualità di L.r.p.t. della SOC. COOP. ITALIA 2000, in riscontro alla comunicazione a mezzo PEC, del 15/02/2017, da parte della Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana, avente ad oggetto il VERBALE n. 9 del 03/02/2017 con riferimento alla procedura per affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti le Opere edili da realizzarsi negli insediamenti dell'Istituto Merliano - Transillo in Nola, con cui si comunica l'avvio del procedimento di esclusione delle ditte

- a) Sigismondo Soc. Coop.;
- b) Giulia 78 Soc. Coop.;
- c) Italia 2000 Soc. Coop.

si osserva quanto segue.

Anzitutto si rappresenta l'esiguità del termine concesso di soli 3 giorni per riscontrare ai rilievi operati dalla Stazione Appaltante, in ogni caso con la presente si riscontrano i rilievi mossi per evidenziare l'infondatezza degli stessi.

La P.A. sostiene che: *"sulla base di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, le offerte economiche siano riconducibili ad un centro decisionale unico, sussistendo tra gli operatori economici una relazione di fatto tale da far dubitare l'autonoma determinazione dei ribassi nel tentativo di condizionare l'esito della gara. Infatti, dall'esame della documentazione emerge che il ribasso percentuale in cifre e in lettere reca la medesima grafia.... peraltro le offerte sono state protocollate a mano consecutivamente e l'attestato di sopralluogo è stato effettuato nello stesso giorno."*

Ebbene sulla scorta di tali elementi, la P.A. ritiene di dover comunicare l'avvio del procedimento di esclusione dei predetti operatori dalla gara con ogni conseguente determinazione ai fini della segnalazione all'ANAC.

Senza ombra di dubbio la P.A. procedente è incorsa in errore nel ritenere la sussistenza di una relazione di fatto tale da far dubitare l'autonoma determinazione dei ribassi nel tentativo di condizionare l'esito della gara.

Anzitutto si precisa che la coincidenza della grafia nella redazione delle offerte è solo frutto della casualità, poiché la Italia 2000 e le altre due società, essendo dello stesso paese, sia pure in modo separato, si sono serviti della stessa persona che ha redatto, per conto di ciascuna le offerte di partecipazione alla gara. Ma esclusa tale coincidenza ed esclusi i rapporti di parentela tra il sottoscritto sig.

Capuozzo Alessandro, con il sig. De Rosa Domenico, per essere cognati, alcun ulteriore elemento di fatto oggi sussiste fra le tre cooperative.

La Italia 2000, ha sede alla via Vaccaro n. 5/a, in luogo totalmente distinto da via Fleming, ove invece hanno la propria sede le altre due società.

Nella fattispecie pertanto, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Catania (Sicilia) sez. 05 marzo 2013 n. 719, non sussistono gli elementi riscontrati dalla P.A., semplicemente poiché in alcun modo sussiste tra la Italia 2000 e gli altri operatori economici alcun centro decisionale:

La conoscenza personale tra i componenti delle società, così come l'essersi recati insieme ad effettuare il sopralluogo, sono circostanze che da sole non dimostrano in alcun modo l'esistenza del collegamento che porti all'unico centro decisionale.

La sentenza richiamata ha stabilito che *"La dichiarazione da rendersi in sede di gara ai sensi dell'art. 38, d.lg. n. 163 del 2006 è prevista non soltanto per le ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 c.c., ma anche per le ipotesi di collegamento sostanziale con altro partecipante alla medesima procedura di affidamento; e ciò perché la lettera m-quater dell'art. 38 citato prevede che vadano escluse anche le imprese che si trovino "In una qualsiasi relazione; anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale"*.

Ma la P.A. per procedere legittimamente all'esclusione dalla gara, della scrivente secondo la giurisprudenza del T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 27 marzo 2012 n. 2904, dovrà fornire la prova che, le offerte siano provenienti da un unico centro decisionale, infatti: *"Il collegamento sostanziale fra imprese partecipanti a gara pubblica, che ai sensi dell'art. 38 commi 1 lett. m quater) e 2 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 comporta la loro esclusione dalla procedura comparativa; non può essere semplicemente affermato con mero richiamo ad elementi ritenuti significativi, ma richiede la prova che le offerte pervenute siano riconducibili ad un unico centro decisionale."*

In assenza di tale prova, la preannunciata esclusione risulta non conforme alla legge e pertanto viziosa.

In base a tali elementi si chiede alla P.A. di rivedere la propria posizione e di non procedere all'esclusione della Italia 2000 dalla gara.

Si chiede inoltre di non procedere ad alcuna segnalazione della medesima presso l'ANAC, per il presunto e sospetto collegamento tra le tre società di cui sopra, in


difetto di prova, poiché la stessa segnalazione risulterebbe del tutto illegittima, con conseguenti danni ed aggravii per la Italia 2000.

In attesa di conoscere le Vostre determinazioni a riguardo, con espressa riserva di tutelare la propria posizione nelle opportune sedi, si porgono distinti saluti.

Alessandro Capuozzo  
in proprio e nella qualità

Soc. Coop. Italia 2000  
Via Andrea Vaccaro n° 5/A  
80010 QUARTO (NA)  
P.IVA. 06754641212





## ArchivioCUC



---

Da: Per conto di: sigismondosc@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
Inviato: sabato 18 febbraio 2017 10:42  
A: cucareanolana@pec.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Procedura aperta per Istituto Merliano-Tansillo in Nola -  
CIG 6539906528 - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE  
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (585 KB)

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 18/02/2017 alle ore 10:42:03 (+0100) il messaggio  
"Re: Procedura aperta per Istituto Merliano-Tansillo in Nola -  
ESCLUSIONE " è stato inviato da "sigismondosc@pec.it"  
indirizzato a:  
cucareanolana@pec.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opecc282.20170218104203.25367.06.1.65@pec.aruba.it



## ArchivioCUC

---

**Da:** sigismondosc <sigismondosc@pec.it>  
**Inviato:** sabato 18 febbraio 2017 10:42  
**A:** cucareanolana@pec.it  
**Oggetto:** Re: Procedura aperta per Istituto Merliano-Tansillo in Nola – CIG 6539906528 - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE  
**Allegati:** Sigismondo comune di Nola.pdf; C.I..pdf

In allegato i chiarimenti richiesti .  
Distinti saluti.

Da: "cucareanolana" cucareanolana@pec.it  
A: sigismondosc@pec.it  
Cc:  
Data: Wed, 15 Feb 2017 13:04:17 +0100  
Oggetto: Procedura aperta per Istituto Merliano-Tansillo in Nola – CIG 6539906528 - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE

- > Si inoltra alla Vs. Spett.le comunicazione di esclusione dalla procedura in oggetto come da verbale.
- > Si comunica inoltre che attenderemo fino alla data del 18/02/2017 per ricevere controdeduzioni in merito, altrimenti avvieremo le segnalazioni di rito
- > Distinti Saluti
- > CUC AREA NOLANA

Con riferimento al verbale n. 9 del 03/02/2017 avente ad oggetto “*la procedura per affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti le Opere edili da realizzarsi negli insediamenti dell’Istituto Merliano – Transillo in Nola*” con cui codesta P.A., chiedeva di fornire chiarimenti entro 3 giorni dalla ricezione della medesima comunicazione, la scrivente SOCIETÀ COOP. SIGISMONDO con sede in Quarto alla via A. Fleming n. 1, (c.f. e P.I. N.07428240639), intende precisare quanto segue.

La scrivente pur prendendo atto di quanto riscontrato in sede del suddetto verbale e fermo restando la convinzione di aver correttamente agito nel presentare la propria offerta alla suddetta gara, ritiene che non sussistono con la ditta Giulia 78 Sooc. Coop. né con la Italia 2000 Soc Coop. alcuna situazione di collegamento di fatto, attuale e non, per cui la partecipazione alla gara dalla scrivente è assolutamente esente dalle censure mosse dalla P.A. procedente.

Secondo la Stazione Appaltante con le riscontrate anomalie, indicate alla pag. 1 del verbale, si potrebbe ipotizzare un così detto collegamento di fatto, tra le tre società cooperative, per altro solo indiretto, e che di per se è assolutamente insufficiente a provare la sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica tale da compromettere la serietà dell'offerta e la partecipazione alla gara.

Del resto gli elementi addotti dalla Stazione Appaltante vanno analizzati alla luce dei presenti chiarimenti e di certo risultano essere marginali ed insufficienti a

ritenere sussistente un collegamento sostanziale tra i tre soggetti tali da poter influenzare la formulazione delle rispettive offerte, in ogni caso le riscontrate anomalie non possono comportare l'esclusione della scrivente e meno che mai la segnalazione all'ANAC, salvo che non venga fornita, da parte della P.A. Appaltante, la prova concreta circa la sussistenza della turbativa del corretto svolgimento della procedura concorsuale sulla scorta di ulteriori elementi oggettivi e concordanti, che nel caso di specie non ci sono.

A tal proposito va evidenziato che la recente giurisprudenza (TAR Sezione Bolzano nella sentenza 18 novembre 2015), ha ribadito che eventuali situazioni di controllo anche di fatto, possono assumere rilievo ai fini della partecipazione alla gara solo dopo la presentazione delle offerte e non prima di allora, quando la turbativa è solo potenziale.

Invero, si dice che una società è “controllata” da un'altra società quando la seconda dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella stessa assemblea; o ancora quando la prima è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Una società è invece “collegata” ad un'altra quando la seconda esercita un'influenza notevole sulla prima. La disposizione aggiunge che “l'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (...)”.

Ciò posto risulta evidente che gli elementi riscontrati dalla Stazione Appaltante, non possano essere qualificati come “controllo e/o collegamento”, in essere tra la scrivente SIGISMONDO SOC. COOP., la SOC. COOP. GIULIA 78 e la ITALIA 2000 Soc .Coop.

Del resto la prevalente giurisprudenza ritiene illegittima l'esclusione dalla gara se la presunta situazione di collegamento era stata riscontrata dalla commissione di gara, sulla base di elementi desunti dalle modalità di presentazione delle offerte (*buste spedite lo stesso giorno e dal medesimo ufficio postale, garanzia fideiussoria rilasciata dalla medesima agenzia e con polizze emesse in sequenza è lo stesso giorno, somiglianza della veste grafica è coincidenza tra le residenze anagrafiche dei legali rappresentanti*), che di per sé non sono tali da far necessariamente presumere una situazione di collegamento. Si chiarisce anzitutto che, le due Società Cooperative vedono come L.r.p.t. due fratelli, ovvero i sig.ri De Rosa Sigismondo per la scrivente Coop. Sigismondo ed il sig. De Rosa Domenico per la Coop. Giulia 78. Mentre con la Italia 2000, non sussiste alcun elemento in comune, infatti la stessa risulta avere sede legale in altro luogo e non è legata alla scrivente da alcun rapporto.

Chiaramente ed inevitabilmente, tali elementi, unitamente alla limitatezza territoriale dell'ambito territoriale in cui le stesse operano, vale a rendere plausibile alcune delle singolarità sopra riscontrate dalla P.A Appaltante, che non necessariamente sono sintomi dell'esistenza di un unico centro decisionale.



Inoltre le società Sigismondo e Giulia 78, hanno sede non nel medesimo stabile ma a civici diversi, ovvero in via Fleming. n. 1, la Scrivente Sigismondo, mentre la Giulia 78, ha sede in via Fleming n. 1/A.

Il fatto che le offerte delle ditte siano protocollate consecutivamente ed i sopralluoghi siano stati eseguiti lo stesso giorno, si spiega semplicemente con la circostanza che i due fratelli, ciascuno titolare di una propria ditta, per risparmiare le spese, unitamente al sig. Capuozzo, parente del sig. De Rosa Domenico, si siano recati con un solo veicolo lo stesso giorno, sia per il sopralluogo che per il deposito delle offerte. Inoltre la grafia della redazione delle offerte è uguale poiché si servono per la collazione delle offerte dei medesimi professionisti, esterni alle ditte, che materialmente redigono le offerte per ciascuna ditta. Ma tutto ciò di certo non è la prova che le offerte siano concertate o provenienti da un'unica regia.

Sempre la giurisprudenza, ha precisato che possono esistere altre ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare una gara di appalto ma con il limite della loro ragionevolezza e logicità, rispetto alla tutela che si intende perseguire, e cioè la corretta individuazione del giusto contraente, (v. fra tutte Consiglio di Stato IV sezione n. 6424/2001; n. 923/2002 V sezione n. 2317/; VI sezione 5464/2004).


A ciò si aggiunga che - come nel caso di specie - qualora gli indici formali ritenuti dalla Stazione Appaltante, sintomatici di una situazione di collegamento

sostanziale non sono inconciliabili con la spiegazione alternativa fornita dalla scrivente, in ogni caso i predetti elementi avrebbero potuto giustificare l'esclusione delle concorrenti dalla gara, solo a condizione che l'Amministrazione accerti e provi, nel contraddittorio con le interessate l'esistenza di un unico centro decisionale la concreta influenza svolta da quest'ultimo sulla formulazione delle rispettive offerte e il suo conseguente inquinamento nel confronto concorrenziale. (si veda TAR Napoli numero 01343/2011).

Sempre il TAR Campania Napoli- Sezione II, sentenza 30 maggio 2014 numero 3029) ha precisato che è illegittimo per violazione dell'articolo 38, comma 1, lettera m quater, del d. lgs. 163/2006 il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante, ha escluso una ditta da una gara di appalto, motivato con riferimento alla sussistenza di un collegamento sostanziale tra imprese, nel caso in cui gli elementi indiziari posti a fondamento della sanzione espulsiva non consentano di concludere con certezza, nel senso della sussistenza di quella unicità del centro decisionale rilevante ai fini della applicazione della disposizione richiamata.

Infatti la valutazione in merito alla sussistenza del predetto collegamento deve basarsi su rigorosi, obiettivi, comprovati ed univoci, elementi tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e *par condicio* tra i concorrenti.

Ne va elusa la regola comunitaria per cui, a proposito dei Protocolli di legalità, i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza,



*impongono che “occorre non esagerare e calibrare con attenzione i contenuti dei protocolli e che in nei limiti in cui tale protocollo prevede dichiarazioni secondo le quali il candidato l'offerente non si trova in situazione di controllo di collocamento con altri candidati offerenti non si sia accordato ne si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalto era lavorazione di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura l'assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l'esclusione automatica del candidato dell'offerente da detta procedura” sentenza depositata il 22 ottobre 2015, nella causa C-425/2014.*

Alla luce di quanto premesso, la SIGISMONDO SOC. COOP. oltre a confermare l'assoluta autonomia e indipendenza della propria offerta, ribadisce l'inesistenza del riscontrato presunto collegamento, con la Giulia 78 e/o con la Italia 2000 Soc coop. e/o con qualsivoglia altra ditta, e che i vari elementi riscontrati dalla Stazione Appaltante, non compravano in alcun modo l'effettiva esistenza del collegamento nè del condizionamento della gara.


Si confida quindi nella conclusione del procedimento con la non esclusione dalla gara e con la mancata segnalazione all'ANAC.

Ferma la disponibilità della scrivente a fornire ulteriori chiarimenti ritenuti necessari ed ogni eventuale documentazione, con riserva di tutelare i propri diritti in tutte le opportune sedi.

Quarto (Na), 17/02/2017

Sigismondo Società Coop.


SCADE IL 22/05/2023 (141) 33 02 112/08  
AT 7488632



Cognome DE ROSA  
 Nome SIRIKKORNO  
 nato il 22/02/1966  
 (anno 18. P.) b.  
 a QUARTO (NA), C.  
 Cittadinanza ITALIANA  
 Residenza QUARTO  
 Via VIA A. FLEMING n. 19-213  
 Stato civile CONIUGATO  
 Professione IMPRENDITORE

**CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**

Statura 1,75  
 Capelli CASTANI  
 Occhi CASTANI  
 Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare [Signature]  
 QUARTO 31-05-2022

Imposta del ditta  
 indice anagrafico

IMP. FISSO 5,16  
 IND. SEGR. 0,52  
 TOTALE 5,68


IL SINDACO  
 [Stamp]

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## ArchivioCUC

---

**Da:** giulia78sc@pec.it  
**Inviato:** venerdì 17 febbraio 2017 21:07  
**A:** cucareanolana@pec.it  
**Oggetto:** Riscontro: Procedura aperta per Istituto Merliano-Tansillo in Nola – CIG 6539906528 - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE  
**Allegati:** Giulia 78 riscontro comune nola.pdf; carta identita.pdf

Si trasmette in allegato il Ns riscontro in merito alla Vs lettera di esclusione dalla gara.

Distinti saluti.

Da: "cucareanolana" cucareanolana@pec.it

A: giulia78sc@pec.it

Cc:

Data: Wed, 15 Feb 2017 13:00:59 +0100

Oggetto: Procedura aperta per Istituto Merliano-Tansillo in Nola – CIG 6539906528 - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE

>

> Si inoltra alla Vs. Spett.le comunicazione di esclusione dalla procedura in oggetto come da verbale.

> Si comunica inoltre che attenderemo fino alla data del 18/02/2017 per ricevere controdeduzioni in merito, altrimenti avvieremo le segnalazioni di rito

> Distinti Saluti

> CUC AREA NOLANA



## ArchivioCUC

---

**Da:** Per conto di: giulia78sc@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Inviato:** venerdì 17 febbraio 2017 21:07  
**A:** cucareanolana@pec.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Riscontro: Procedura aperta per Istituto Merliano-Tansillo in Nola - CIG 6539906528 - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (960 KB)

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 17/02/2017 alle ore 21:06:42 (+0100) il messaggio  
"Riscontro: Procedura aperta per Istituto Merliano-Tansillo in Nola - CIG 6539906528  
AAN Ageloc REGISTRO UFFICIALE 0000929.20-02-2  
COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE " è stato inviato da "giulia78sc@pec.it"  
indirizzato a:  
cucareanolana@pec.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec282.20170217210642.09456.04.1.62@pec.aruba.it

Quarto (Na), li 17/02/2017

Io sottoscritto De Rosa Domenico, nato a Quarto (Na), il 30/05/1973, quale Amministratore della **Giulia 78 Società Cooperativa** ( C. Fiscale 01513250637), in merito alle comunicazioni PEC da parte dell' Agenzia Area Nolana Centro Unico di Committenza dei verbali:

n. 9 del 03/02/2017 avente ad oggetto *“la procedura per affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti le Opere edili da realizzarsi negli insediamenti dell'Istituto Merliano – Transillo in Nola”*

ed il n. 5 del 10/2/2017, avente ad oggetto la gara d'appalto per i *“Lavori di adeguamento dei lavori di ristrutturazione del muro di confine vecchio/nuovo cimitero”* ricevuti rispettivamente con comunicazioni via Pec del 14 e del 15/02/2017, con cui si chiedono chiarimenti entro 3 giorni dalla ricezione delle stesse, si osserva quanto segue.

Il sottoscritto fa presente di essere il fratello del sig. De Rosa Sigismondo, titolare della Società Cooperativa Sigismondo e di essere l'amministratore della Cooperativa Giulia 78, che pertanto avendo analoghe attività ed i nostri genitori ci hanno concesso il godimento di immobili diversi, siti a Quarto ((Na), al civico 1 ed al civico 1/A, in cui ciascuno ha posto la sede della relativa Cooperativa, come agevolmente si desume dalle visure camerali in atti, ci rivolgiamo alle medesime persone per predisporre le gare di appalto.

Tuttavia, a parte tali elementi, tra le due ditte non esiste in alcun modo alcun collegamento che determini un unico centro decisionale, come presunto dalla scrivente Agenzia di Committenza, poiché ogni ditta elabora in modo totalmente indipendente le proprie gare.

Per quanto concerne il verbale n. 9 del 03/02/2017 avente ad oggetto *“la procedura per affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti le Opere edili da realizzarsi negli insediamenti dell'Istituto Merliano – Transillo in Nola”*, con cui vengono ipotizzati dei collegamenti tra la scrivente, la Sigismondo Società Coperativa e la ditta Italia 2000 Società Cooperativa, si precisa che alcun collegamento esiste, se non nell'avere rapporti di parentela ed in particolare di affinità con il l.r.p.t. sig. Capuozzo Alessandro.

Il sottoscritto e la propria Cooperativa, consapevole della serietà dell'attività che svolge, è animato dal rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione nel pieno rispetto della par condicio tra i competitori.

Se vi sono stati elementi di sovrapposizione, gli stessi sono solo casuali e dovuti a semplici esigenze di risparmiare le spese dei sopralluoghi.

Le buste contenenti le offerte vengono redatte in modo separato da vari tecnici esterni a cui ciascuna ditta si rivolge ed occasionalmente capita che, sia lo stesso soggetto a predisporre le offerte per le gare, come nel caso in esame.

Tuttavia, si precisa che le offerte vengono redatte in modo totalmente segreto e separato per ciascuna delle ditte, come potrà testimoniare, se necessario la persona che le ha materialmente confezionate, su indicazioni fornite separatamente dalla mia Cooperativa e dalla Sigismondo, nonché dalla Italia 2000.

Pertanto la sussistenza dei presunti elementi comuni, di certo desta sospetto, ma non è in alcun modo la prova del fatto che esista tra le rispettive società cooperative un “unico centro decisionale”, pertanto risulta totalmente ingiustificato l’avvio del procedimento teso all’esclusione dalle gare della scrivente.

Tale procedimento si basa solo sul “sospetto” e non su elementi probanti certi, precisi e concordanti, in una parola, non esiste alcuna prova del dedotto collegamento decisionale tra la GIULIA 78 e la SIGISMONDO SOCIETÀ COOPERATIVA, per la gara dei lavori di ristrutturazione del muro di confine vecchio/nuovo cimitero, così come non sussiste alcun collegamento fra la GIULIA 78, la SIGISMONDO SOCIETÀ COOPERATIVA e la ITALIA 2000 Soc. Coop, per i lavori di affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti le Opere edili da realizzarsi negli insediamenti dell’Istituto Merliano – Transillo in Nola.

In difetto di tali prove, sul presunto, si ripete, solo presunto, il procedimento amministrativo teso all’esclusione, così come la segnalazione all’ANAC risultano essere totalmente illegittimi.

Anche la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire la necessaria sussistenza degli elementi di prova innanzi dedotti, per rendere legittima l’esclusione dalla gara, infatti prima il Consiglio di Stato, Sez. V, 08 aprile 2014 n. 1668, ha avuto modo di stabilire che:

**L'applicazione dell'art. 38 comma 1 lett. m quater, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 — secondo cui sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale — deve basarsi su rigorosi,**

obbiettivi e comprovanti elementi, tali da non incidere sulla libertà del diritto di impresa, dovendo essere provata in concreto l'esistenza di elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti. (AnnullaTarLazio, Roma, sez. II, n. 9525 del 2012).

Successivamente anche il T.A.R. Cagliari (Sardegna) sez. I, 22 gennaio 2015 n. 217 ha statuito:

**Il collegamento sostanziale fra imprese concorrenti può dar luogo all'esclusione da una gara d'appalto solo all'esito di puntuali verifiche compiute con riferimento al caso concreto da parte dell'amministrazione, che deve accertare se la situazione rappresenti anche solo un pericolo che le condizioni di gara vengano alterate; da ciò consegue la legittimità della esclusione con riferimento ad ipotesi di collegamento sostanziale suscettibili di arrecare un pregiudizio alla procedura, a causa di relazioni idonee a consentire un flusso (formativo) delle offerte e informativo in merito alla fissazione dell'offerta o agli elementi valutativi della stessa, purché non sia superato il limite della ragionevolezza e della logicità, dovendo pur sempre il procedimento ad evidenza pubblica tendere a realizzare un'ampia partecipazione e garantire l'autentica concorrenza delle offerte.**




Risulta pertanto palese che nei casi di specie, la Giulia 78, abbia liberamente esercitato la propria libertà economica, non esistendo alcun collegamento tra le tre società nella partecipazione alle gare in questione, così come non esiste alcuna prova di tale presunto unico centro decisionale.

Pertanto si chiede di non escludere la Giulia 78 da entrambe le gare e di non procedere in ogni caso alla segnalazione presso l'ANAC.

Salvo ed impregiudicato ogni diritto, in attesa di riscontro, si porgono  
Distinti saluti.

Giulia 78 Società Coop.

Firmato da:Domenico De Rosa  
Data: 17/02/2017 21:00:49

Cognome	DE ROSA	
Nome	DOMENICO	
nato il	30/05/1973	
(atto n. .... di P. ....)	41 P. 1. 3	
a	Quarto (NA)	
Cittadinanza	ITALIANA	
Residenza	Quarto	
Via	VIA S. VERINO 11 P. 3 I. 1	
Stato civile	CONIUGATO	
Professione	QUARATO	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI		
Statura	1,60	
Capelli	CASTANI	
Occhi	CASTANI	
Segni particolari	NESSUNO	
Firma del titolare		 08-08-2013
Impronta del dito indice sinistro		UFFICIO LENDASINIGRAFIE 08-08-2013
IMP. FISSO 5,16		
DIE. SE. 3,52		
TOTALE 5,68		

 <p>         CLAUDIO DE ROSA          SCADDE IL 30/05/2024 (att. 31 di 11/2/08)          AU 6246887       </p>	<p>         REPUBBLICA ITALIANA          COMUNE DI          QUARTO (NA)          CARTA D'IDENTITA'          N° AU 6246887          DE ROSA DOMENICO       </p>
---	--